

16.3.95 NYC Italy 147
0535 / 95 from Recchia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 6137/94

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 12720

Dott. Franco BILE - Pres. di Sez. -

Rep. 2668

ff. di - Primo Presidente -

Ud. 16.3.1995

" Vincenzo DI CIO' - Pres. di Sez. -

" Raffaele NUOVO - Consigliere -

" Francesco SOMMELLA

" Giuseppe BORRE'

" Francesco AMIRANTE

" Gaetano GAROFALO

" Rafaele CORONA

" Federico ROSELLI - Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.6137/94 del R.G. AA.CC.,

proposto

da

I.C.E.C. - International Commodities Export Corporation - in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Porzio che la rappresenta e difende unitamente agli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ROSELLI
per diritti L. 2.000
il 20 MAR 1995
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ROSELLI
per diritti L. 2.000
il 20 MAR 1995
IL CANCELLIERE



avv. Lucio Bove e Vittorio Porzio come da procura speciale del 26 aprile 1994 per Notaio Dr. Jeremy Sheppe di New York;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia legale
dal Sig. Bove

per diritti L. 8000 + 3

il 11/12/1995

IL CANCELLIERE

- ricorrente -

contro

ITALCHIMICA S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv.to Gustavo Romanelli che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Stefano Zunarelli, giusta delega in calce al controricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. Gianni

per diritti L. 2000

il 11/12/1995

IL CANCELLIERE

- controricorrente -

nonchè

AGENZIA MARITTIMA A. BELLARDI & C. S.a.s. - Filiale di Ravenna;

Felice Bulli

- intimata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. RECCHIA

per diritti L. 3000

il 11/12/1995

IL CANCELLIERE

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ravenna iscritto al n. 1335/94 R.G.;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16.3.1995 la relazione della causa svolta dal Cons.

Rel. Dr. Roselli;

udito l'avv.to L. Bove;

udito il P.M. nella persona del Dr. Mirto Aloisi, avv.to Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione



che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Società I.C.E.C. - rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28 marzo 1994 la s.r.l. Italchimica conveniva davanti al Tribunale di Ravenna la International Commodities Export Corporation (I.C.E.C.) e la s.a.s. Agenzia Marittima A. Bellardi & C., esponendo di aver concluso con la prima un contratto di compravendita di un certo quantitativo di urea raffinata (prilled urea), trasportata per mare dalla Romania a cura della detta società. Arrivata nel porto di Ravenna, la merce si era rivelata avariata per essere stata mescolata con altre sostanze e comunque diversa da come pattuito. Pertanto l'attrice chiedeva che entrambe le convenute fossero condannare al risarcimento dei danni.

Con ricorso dell'11 maggio 1994 la I.C.E.C. chiedeva il regolamento preventivo di giurisdizione, invocando una clausola del contratto di vendita che prevedeva un arbitrato a Londra secondo le regole della conciliazione ed arbitrato della Camera internazionale di commercio. La s.r.l. Italchimica resisteva con controricorso. La ricor-

Federico Rulli



rente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte istante chiede il regolamento preventivo di giurisdizione invocando la clausola n. 13 del contratto di vendita, secondo cui tutte le controversie che sarebbero sorte in relazione al contratto medesimo avrebbero dovuto essere definitivamente risolte a Londra in conformità alle regole della "Conciliation and Arbitration of International Chamber of Commerce" da uno o più arbitri. Data questa clausola, il giudice italiano dovrebbe, secondo l'istante, spogliarsi della controversia, in osservanza dell'art. II, comma 3, della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, il quale stabilisce che il giudice di ogni stato aderente, adito in una materia su cui le parti abbiano stipulato una convenzione d'arbitrato internazionale, rinvierà, su domanda di una di esse, all'arbitro, a meno che non accerti che la convenzione è invalida o inefficace.

L'istanza è fondata.

Sulla regolarità della clausola suddetta

Federico Relli



le parti non controvertono.

La controricorrente nega l'esperibilità del regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. in materia di devoluzione delle controversie ed arbitri, ma la tesi, fondata con riferimento all'arbitrato italiano, non può essere accolta quando si disputi in materia di arbitrato internazionale. Infatti anche di recente questa Corte ha affermato che il compromesso per arbitrato estero, idoneo a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, comporta il difetto di giurisdizione dello stesso (Cass. 7 agosto 1992 n. 9380 e 9381) onde rende ammissibile il regolamento preventivo (Cass. 19 novembre 1979 n. 6017).

Fedele Pont.

Quanto all'oggetto del regolamento, la controricorrente nota che la domanda proposta contro di essa è connessa a quella formulata, sempre per risarcimento dei danni, contro la s.a.s. Agenzia marittima A. Bellardi & C., davanti al giudice italiano, onde quest'ultimo avrebbe giurisdizione in entrambe le domande, ai sensi dell'art. 4, n. 3, cod. proc. civ.

Anche questa tesi è priva di fondamento.

L'art. 4, n. 3, citato stabilisce: "Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici



dello Stato... se la domanda è connessa con altra
pendente davanti al giudice italiano ...".

Esso pone una regola di assorbimento
della competenza in quella del giudice competente
per altro processo connesso, la quale non può
trovare applicazione quando, in relazione alla
causa da assorbire, vi sia uno specifico titolo di
attribuzione ad un organo giudicante straniero.

La controricorrente cita, a favore
dell'applicabilità dell'art. 4, n. 3, cit. la
sentenza di questa Corte 14 novembre 1981 n. 6035,
resa proprio nella materia disciplinata dalla
Convenzione di New York, ma la questione è stata
poi riesaminata da queste stesse Sezioni Unite, le
quali hanno per l'appunto osservato che il
criterio di collegamento posto nel citato articolo
del codice concerne una questione di attrazione
della competenza per connessione tra cause, ma non
opera nelle questioni di riparto della giurisdizio-
ne (sent. 9 ottobre 1984 n. 5028). Esse hanno
aggiunto che un criterio di prevalenza ed un
effetto di attrazione non hanno modo di essere
utilizzati in presenza di una norma di legge spe-
ciale, conforme ad un impiego internazionale costi-
tutivo di un potere giurisdizionale nell'arbitro

Federico Bonelli



straniero ed anche privativo di un concorrente potere nel giudice nazionale. La contemporanea pendenza dei due giudizi, uno pendente davanti al giudice italiano e l'altro davanti all'arbitro straniero, può dar luogo a sospensione del primo per pregiudizialità. Questo orientamento, già espresso con la sent. 15 settembre 1977 n. 3989, è stato poi confermato con la sent. 18 marzo 1988 n. 2488.

Da aggiungere che l'art. 819 bis cod. proc. civ., invocato nella memoria della ricorrente e secondo cui "la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione della controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice", non rileva nel presente giudizio, oltrechè per la ragione ora detta anche ratione temporis, ossia perchè giurisdizione e competenza sono regolati dalla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 2 l. 26 novembre 1990 n. 353): nella specie, al 28 marzo 1994, mentre l'art. 819 bis citato, introdotto dalla l. 5 gennaio 1994 n. 25, è entrato in vigore il successivo 17 aprile.

Federico Rollè

In conclusione, per la domanda proposta



contro la I.C.E.C., deve dichiararsi il difetto della giurisdizione italiana, mentre le incertezze interpretative in ordine al citato art. II, comma 3, della Convenzione di New York giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia promossa dalla s.r.l. Italchimica contro la International Commodities Export Corporation (I.C.E.C.) e compensa le spese.

1000	
1000	1000
458:	30000
705:	130000

Così deciso in Roma il 16 marzo 1995.

Il Presidente:

Il Consigliere estensore: Federico Bonelli



Registrata a Roma

al N. *2610*

Esatte L. *Amato*

da *Bove*

IL CASSIERE REGISTRO
Gianfranco Di

Amato

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria

Roma, li 17 MAG. 1995

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA